

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Fulvio Dacomo	Presidente
Dott. Antonio Mungo	Consigliere
Dott. Angelo Del Franco	Consigliere Relatore/est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'esito della udienza *a trattazione scritta* del 211-26, nel procedimento di *reclamo ex art. 51 CCII*, contrassegnato con il n. **3286/2025** V. G., pendente

TRA

cf: _____, in proprio e quale
socio accomandatario della

& C. p. iva n. _____, con sede legale in
(CE) alla via Circumvallazione n. _____, cap 81038, iscritta nel
registro delle imprese di Caserta il 31/12/2015, assistito,
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno (cf:
BNGLGU68E12A512B) del foro di Napoli Nord, al quale ha conferito
procura alle liti con elezione di domicilio presso il suo studio in Aversa
(CE) alla via A. Diaz n. 112

Reclamanti

E

SPV S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale
in _____ n. 1, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____
_____, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi del regolamento 7 giugno 2017 al numero
35998.4.

Reclamata

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Col reclamo ex art. 80, comma 7, e 50, comma 2, D-Lgs n. 14/2019

l'esponente: "con ricorso del 9 aprile 2025 adiva il Tribunale di Napoli Nord, per formulare ai creditori una proposta di *concordato minore* ex art. 74, comma 2 CCI; al ricorso e al piano il ricorrente allegava la relazione ex art. 76, comma 2 CCI, rilasciata dall'Organismo di Composizione della Crisi, con la quale esso aveva preliminarmente accertato, i presupposti di accesso, l'inesistenza di condizioni soggettive ostative all'accesso, cioè la sussistenza dello stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII e la completezza della documentazione allegata alla proposta/piano e al ricorso introduttivo; l'Occ evidenziava nella relazione particolareggiata che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 4 CCI tutti i soggetti finanziatori non avevano tenuto conto del merito creditizio ai fini della concessione dei rispettivi finanziamenti, con una ricostruzione temporale degli stessi e con una puntuale e documentata ricostruzione temporale dei redditi con le relative allegazioni.

Il Giudice delegato, ritenendo ammissibile la domanda, con decreto del 22 luglio 2025, dichiarava ex art. 78, comma 1, CCI l'apertura della procedura, disponendo la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. /2022.

L'Occ, con relazione del 12/10/2025, depositata nel fascicolo telematico, comunicava che "le espressioni di voto da parte dei creditori permettono agli scriventi di affermare che il concordato minore liquidatorio presentato dal Sig. è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Dalla relazione sui voti si evince che il creditore opponente (con indicazione nella relazione del cedente per il credito ipotecario ceduto a spv srl) ha manifestato il dissenso per un credito munito di privilegio ipotecario, per il quale è proposto il pagamento integrale nel piano".

Con il gravato **decreto** ex art. 80, 5 comma CC.II. del **12 novembre 2025** il Giudice delegato rigettava il ricorso e per l'effetto non omologava il piano di concordato minore.

Il G.D. motivava il decreto come segue: *"le osservazioni effettuate da SPV S.r.l., cessionaria del credito originariamente vantato da S.p.a., inviate con PEC ai gestori della crisi, poste a sostegno della dichiarazione negativa in sede di voto, riguardavano principalmente i seguenti aspetti: Maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria e inammissibilità perché la proposta di concordato formulata non rispetterebbe i principi previsti per il concordato minore in continuità, in quanto non sarebbe assicurata la continuità dell'attività imprenditoriale e le risorse esterne indicate non sarebbero apprezzabili rispetto all'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda; le contestazioni del creditore SPV rappresentano che la soddisfazione del credito ipotecario, benché integrale, avverrebbe in un orizzonte temporale notevolmente maggiore rispetto a quello ipotizzabile nell'ambito della procedura esecutiva o della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII. A parere del Tribunale il motivo in questione appare fondato e non consente, pertanto, l'omologa del piano di concordato."* Il credito ipotecario vantato da () prima, ed ora da () Spv S.r.l., infatti, viene soddisfatto nell'ipotesi di piano, come dedotto dal creditore opponente, in circa 12 anni. Nella relazione del gestore si evidenzia che alcuni creditori, fra i quali () avrebbero colpevolmente determinato lo stato di sovraindebitamento del proponente, in quanto non avrebbero tenuto nella giusta considerazione il merito creditizio del proponente. Ciò impedirebbe loro di contestare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. La questione non merita accoglimento, il credito vantato dal creditore opponente, infatti, deriva da un mutuo fondiario concluso nel 2009. La norma che positivizza gli obblighi del creditore ipotecario nella fase precontrattuale, imponendogli di valutare, oltre alla garanzia offerta dall'immobile, anche le capacità del mutuatario di restituire le

somme prese a mutuo, ponderando il merito creditizio di questi, vale a dire l'art. 120 undecies TUB, a norma del quale...è stata introdotta soltanto col d.lgs. n. 72/2016. Tali obblighi, pertanto, non sussistevano al momento della stipula del contratto di mutuo, sicché non può ritenersi che la mancata osservanza di obblighi all'epoca non ancora sussistenti abbia contribuito a determinare lo stato di sovraindebitamento del proponente, con la conseguenza che non può ritenersi operante, nel caso di specie, la preclusione processuale dell'opposizione nei confronti del creditore dissenziente ed opponente".

Avverso il suddetto proponeva reclamo che chiedeva: *"Revocare il decreto motivato ex art. 80, comma 5, CCI per le motivazioni di cui in premessa e per vizio o contraddittorietà della motivazione. 2. Accogliere il reclamo e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione del creditore per aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 4, CCI. 3. Dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 1, CCI che il creditore, per effetto della dichiarazione di dissenso alla proposta, ha implicitamente rinunciato al privilegio ipotecario, qualora si consideri la percentuale di dissenso sul totale dei dissensi, con la conseguenza in questo caso che la soddisfazione del credito proposta nel piano avverrà con percentuale di soddisfazione e tempistiche riservate ai creditori chirografari. Quindi omologare con sentenza il concordato minore proposto da*

Non si costituiva la parte reclamata, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Premesso che non è chiaro se la numerazione dei paragrafi contenuta nel reclamo in esame corrisponda ad una elencazione di distinti motivi di reclamo oppure ad una elencazione di deduzioni difensive relative anche ad una medesima censura o contestazione mossa al decreto reclamato, in via preliminare, deve ritenersi infondato il motivo di reclamo (da esaminarsi prima degli altri, in quanto di mero rito),

contenuto nel sesto paragrafo, col quale ha dedotto che la parte reclamata, al fine di proporre "opposizione", avrebbe dovuto in primo grado formalmente costituirsi in giudizio con una "memoria difensiva di opposizione, ciò anche al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio".

Infatti, si rileva che l'art. 80 CC.II. non prevede tale rigida formalità processuale ma soltanto che il creditore abbia *contestato la convenienza della proposta*, così come avvenuto nel caso di specie, in cui la parte reclamata ha formulato tale contestazione mediante una nota di osservazioni al piano, depositato nella procedura concorsuale *de qua* a mezzo patrocinio di propri avvocati difensori.

Inoltre, risulta dagli atti (cfr. verbale di udienza del 14-10-2025 dinanzi al G.D.) che la odierna parte reclamante abbia svolto formalmente le proprie difese con riguardo alle contestazioni sollevate dalla odierna parte reclamata.

Il motivo contenuto nel terzo paragrafo è fondato.

Si rileva in punto di diritto che ai sensi dell'art. 80, IV comma CC.I: "*Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*".

Inoltre, si rileva che (cfr. Cassazione n. 24725 del settembre 2021) il dovere della banca di valutare il "merito creditizio" del soggetto da finanziare si ricava dal sistema normativo nel suo complesso, da cui emerge "*la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica*".

I doveri primari di una prudente gestione del soggetto finanziatore si ricavano dagli obblighi legali primari di diligenza di cui all'**art. 1176, comma 2, c.c.**, che la banca deve osservare quale operatore professionale qualificato.

Infatti, le banche, in ragione della specifica attività svolta, devono osservare standard di prudenza e di diligenza adeguati allo status

professionale da essi rivestito e cioè, quello riassunto dalla formula del *cd. bonus argentarius*.

Il finanziatore è «tenuto all'obbligo di rispettare i *principi di c.d. sana e prudente gestione* ex **artt. 5 e 127 Tub**", (principi previsti sin dalla originaria entrata in vigore del d. lgs. 385/1993), "verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate» (cfr. Cassazione n. 24725/21).

L'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari» – viene al riguardo precisato dalla S.C. – «non costituisce mero "affare privato"», in quanto tale attività senza adeguata verifica del merito creditizio del beneficiario può infatti ingenerare nei terzi (soprattutto nei creditori) l'erronea percezione della solvibilità dello stesso e quindi l'aggravamento del dissesto o indebitamento.

Dunque, "dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica».

Nel caso di specie, risulta dagli atti e dalla relazione particolareggiata dell'Occ ex art. 76 CCII che : "tutti gli intermediari hanno omesso la preventiva verifica del merito creditizio prima di erogare il credito".

In particolare, "la (

(ora S.P.A.) erogava in data 10/07/2009 a

in qualità di mutuatari un mutuo fondiario a tasso variabile per € 80.000,00, benché dalla Centrale di rischi di Banca d'Italia risultassero ancora in corso due precedenti mutui e cioè il mutuo ipotecario erogato da (

in data 25/06/2008, con una rata mensile di €. 941,05 a carico dei mutuatari (

e il mutuo fondiario della Banca (in data 04 dicembre 2008 in favore del reclamante e di suo fratello (

Dalla medesima relazione risulta, inoltre, che: "dalle dichiarazioni dei redditi di tutti i mutuatari percettori si evince che nel 2008 hanno

realizzato un reddito annuale netto complessivo di €. 26.321,00 e mensile di €. 2.193,42. Il rapporto rata/redditi si attesta a 42,90%”

Se fosse stata effettuata la verifica, gli istituti bancari avrebbero preso atto delle segnalazioni relative ai finanziamenti concessi ai Sigg.ri _____, in quanto registrati nella centrale rischi.

Tale comportamento ha inevitabilmente contribuito a creare l'attuale situazione di sovraindebitamento del debitore”.

Pertanto, da quanto sopra rilevato e osservato, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nel gravato decreto, secondo cui la norma prevista dall'art. 80, IV comma CCII non è applicabile nel caso di specie, in quanto gli *“obblighi di valutare, oltre alla garanzia offerta dall'immobile, anche le capacità del mutuatario di restituire le somme prese a mutuo* (stipulato nel 2009), *ponderando il merito creditizio di questi, non sussistevano al momento della stipula del contratto di mutuo”*, in quanto previsti dall'art. 120 undecies TUB, norma introdotta soltanto col d.lgs. n. 72/2016”, deve ritenersi che la banca finanziatrice (cedente il relativo credito in favore della odierna parte reclamata) fosse in ogni caso (anche prima della introduzione del suddetto art. 120 undecies) obbligata, alla data della stipulazione del mutuo con l'odierno reclamante, a verificare il *merito creditizio* relativo alla sua posizione economico-finanziaria.

Dunque, deve ritenersi, ai sensi della suddetta norma del CCII (art. 80, IV comma), come rilevato in primo grado dall'odierno reclamante, il difetto di legittimazione attiva in capo al creditore - odierna parte reclamata a proporre opposizione alla omologa del piano di concordato minore *de quo*, non avendo la originaria creditrice _____

(cedente il relativo credito in favore della odierna parte reclamata) debitamente valutato, pur dovendolo giuridicamente fare, il “merito creditizio” della medesima parte reclamante prima di erogare in suo favore il suddetto mutuo, in tal modo aggravando la sua situazione di indebitamento, per cui, ai sensi della norma prevista dal detto articolo, non potendo, di conseguenza, la cessionaria _____ SPV SRL “presentare opposizione in sede di omologa per contestare la

convenienza della proposta”, la medesima doveva essere ritenuta inammissibile.

Ne deriva che, non risultando dagli atti altre opposizioni alla omologa del concordato minore proposto dal reclamante e risultando che il G.D. alla procedura *de qua* ha compiutamente verificato, come dato atto nel proprio decreto, oggetto del gravame in esame, i requisiti di ammissibilità, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, il reclamo in esame deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere revocato il gravato decreto, dichiarata inammissibile la opposizione alla omologa proposta dalla odierna parte reclamante e deve disporsi la omologa del detto concordato minore proposto dall'odierno reclamante

, con assorbimento del motivo di reclamo di cui al paragrafo n. 2 (*inammissibilità al voto del creditore Tigri spv srl ex art. 79, comma 2, CCII*).

Infine, non deve dichiararsi, come richiesto dai reclamanti, che la parte reclamata abbia “implicitamente rinunciato al privilegio ipotecario”, in quanto risulta che il medesimo ha, nelle proprie “*OSSERVAZIONI alla proposta di concordato minore*”, espressamente richiesto di “*partecipare per la creditoria e con il privilegio già precisato*”, con la conseguenza che il suo formulato *dissenso* deve ritenersi non computabile quale voto negativo ai fini del calcolo delle maggioranza di legge.

Le spese di lite del procedimento di reclamo in oggetto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 80 CCII in accoglimento del reclamo proposto, revoca il decreto reclamato del 12 novembre 2025, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da SPV srl e

OMOLOGA

il concordato minore presentato da , cf:

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, presso il Registro delle Imprese e nell'apposita area web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 CC.II.

avverte

- il gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore nonché risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice, se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria alla esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura, sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presentare al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso;

avverte

che ai sensi dell'art. 82 CCII l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

condanna

la parte reclamata al pagamento in favore cumulativo dei reclamanti delle spese del presente giudizio di reclamo, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre, solo sui detti compensi, il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Luigi Benigno.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28-1-2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Angelo Del Franco

IL PRESIDENTE

Dott. Fulvio Dacomo